



Prot. 39586 /T-A11

13 GIU. 2019

Alla Regione del Veneto
Politiche dell'Agricoltura, Caccia, Pesca e Bonifica
Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901
30123 VENEZIA VE
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020.


Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

Responsabile Servizio
Coordinamento Fauna Selvatica

(Dott. Piero Genovesi)





Oggetto: Parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-6512230 - e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644 - e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (Tel. 06-5007.2641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 180560 dell'8 maggio 2019 ed alla successiva nota prot. n. 197318 del 21 maggio 2019 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio regionale inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto pare opportuno evidenziare come la vigente normativa nazionale attribuisca alle Regioni e alle Province Autonome facoltà decisionale per quanto concerne la gestione e la tutela faunistica (comma 3, art. 1, L. 157/92). In questo ambito le Amministrazioni redigono, con cadenza annuale, il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto (comma 4, art. 18, L. 157/92).

Tuttavia occorre osservare come le tematiche più generali attinenti alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla conservazione della natura e della biodiversità rimangano di esclusiva pertinenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s) Cost.). Da ciò deriva che nell'ambito dell'espressione di un parere su un provvedimento complesso, articolato ed importante sotto il profilo della conservazione della natura quale è il calendario venatorio regionale, che prevede una serie di prescrizioni e di vincoli che possono indurre effetti non secondari sulla gestione e la conservazione di diversi taxa, lo scrivente Istituto ritenga opportuno e doveroso esprimere valutazioni nei casi in cui si palesi una possibile contrazione dello stato di conservazione di determinate entità faunistiche. Ciò anche in forza della necessità di definire parametri uniformi di protezione della fauna la cui disciplina è ascrivibile alla potestà esclusiva dello Stato.

Di seguito vengono espresse valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio prospettato dalla Regione Veneto che, a parere di questo Istituto, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Per ciascun tema considerato si evidenziano le motivazioni che danno adito a perplessità e si suggeriscono le modifiche ritenute opportune.


L'espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni di seguito esplicitate. Invece le questioni non trattate o non commentate in questa sede vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

UCCELLI

Norme e documenti di riferimento

Come è noto la legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis) coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.





Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carriera coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni il documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"* (nota ISPRA di prot. n. 25495) al quale si fa riferimento per la redazione dei pareri in materia di calendari venatori. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche raccolte direttamente dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente ed adottando, quando necessario, un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile ma non inesauribile a disposizione dell'intera collettività (legge 157/92, art. 1).

Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare, per alcuni *taxa*, diverso da quello attuale aggiornato in conseguenza delle modifiche intervenute nel corso degli anni (si veda Birdlife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibility*). Le valutazioni espresse nel presente parere tengono conto delle più recenti classifiche SPEC disponibili.

Si è inoltre fatto riferimento alle indicazioni contenute nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*, al documento *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno degli Stati membri, nonché alla Red List IUCN.

Si rammenta altresì che i termini temporali dell'apertura dell'attività venatoria alla Tortora sono stati indicati dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 14687 del 3 luglio 2018 e che l'art. 18, comma 2, della legge 157/92 prevede che l'autorizzazione alla preapertura della caccia in data precedente la terza domenica di settembre è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori da parte delle Amministrazioni competenti.


Infine, per quanto riguarda la data di inizio della migrazione prenuziale di Tordo bottaccio e Cesena si è tenuto conto delle valutazioni espresse da ISPRA con nota di prot. 12006 del 13.03.2017, nonché della più recente comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviata ad ISPRA con nota n. 4666 del 4 marzo 2019.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Apertura della caccia prima dell' 1 ottobre

In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (15 settembre 2019) per le specie **Beccaccia, Tordo bottaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Pavoncella, Colombaccio, Cesena, Tordo**





sassello, Starna, Fagiano e Quaglia, questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina all' 1 ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Nulla osta all'apertura anticipata della caccia per **Merlo, Tortora, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia**. Per queste specie va tuttavia previsto il prelievo esclusivamente nella forma dell'appostamento durante tutto il mese di settembre.

Per quanto riguarda la **Tortora** si evidenzia che questa specie è indicata come in precario stato di conservazione (SPEC 1 in BirdLife International, 2017). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (compilers). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie predisposto da ISPRA e prodotto al Ministero competente, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie per la stagione venatoria in esame con esclusione della preapertura e prevedendo un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore nella forma esclusiva della caccia da appostamento.

Tempi di chiusura della caccia

L'inizio della migrazione prenuziale della **Beccaccia**, indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II^a decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie ma soprattutto della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea, per la conservazione e la razionale gestione della specie, la chiusura della caccia al 31 dicembre. Si ritiene inoltre necessario che codesta Amministrazione preveda l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione anticipata del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo invernale di svernamento (ondate di gelo) secondo le modalità previste dal "Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi" messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti (allegato n. 1).

La chiusura della stagione venatoria per l'intera avifauna acquatica (**Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Frullino, Pavoncella**) dovrebbe avvenire al 20 di gennaio 2020 non solo per le specie per le quali la migrazione pre-nuziale inizia alla III^a decade di gennaio ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide. Ciò al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla





conservazione degli uccelli selvatici" (par. 2.6). Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Le indicazioni sopra riportate circa la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica appaiono particolarmente importanti per il **Moriglione** stante il precario status di conservazione della specie a scala europea indicato come vulnerabile nelle recenti valutazioni condotte da Birdlife e classificato come SPEC 1. Inoltre va considerato che l'Italia riveste un ruolo rilevante per la conservazione di questa specie in quanto il nostro Paese ospita una percentuale significativa della popolazione svernante europea di Moriglione (4%) (BirdLife International, 2017).

Informazioni recenti indicano che la popolazione di Moriglione è diminuita rapidamente nella maggior parte del suo areale ed è stato inserito quindi nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa IUCN. Nelle valutazioni riportate in dettaglio nella scheda specifica (www.iucnredlist.org/details/) si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di criticità particolarmente elevata per la specie. Ad ogni modo le azioni di conservazione evidenziano l'importanza di un accurato monitoraggio dei carnieri per disporre di informazioni che possano garantire un prelievo sostenibile sul Moriglione. Si ritiene importante che queste indicazioni vengano seguite anche in Italia dove la tendenza decennale della popolazione della specie svernante risultano in calo moderato (-3,9% all'anno) come pure quello di lungo periodo (-1,5%) (Zenatello *et al.* 2014), meno accentuato di quello registrato per la popolazione svernante europea (30-49% in 22,8 anni; <http://www.iucnredlist.org/details/22680358/0>). Al riguardo va tuttavia tenuto conto delle differenze nei metodi utilizzati per l'analisi del *dataset* europeo e di quello italiano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario che codesta Amministrazione realizzi un attento monitoraggio dei prelievi effettuati, anche al fine di valutare l'adozione di più stringenti misure di tutela della specie. Nel frattempo, non essendo riportati nel calendario venatorio il carniere massimo giornaliero e stagionale per il Moriglione, va previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 2 e 10 capi per cacciatore.

La popolazione di **Pavoncella** sta diminuendo a un tasso abbastanza rapido; la specie quindi è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List*. La caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo (<http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0>). Inoltre, *Birdlife International* non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (BirdLife International, 2017). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la specie includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili stative sui carnieri. Lo scrivente Istituto non ritiene si rendano necessarie al momento misure più restrittive sulla caccia alla Pavoncella anche in considerazione del fatto che il trend





della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (Zenatello *et al.* 2014). Tuttavia si invita codesta Amministrazione ad effettuare un attento monitoraggio degli abbattimenti di Pavoncella al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie. Dovrebbe inoltre essere previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore.

Per quanto concerne il prelievo di **Cesena** e **Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "*Key Concepts*", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per la prima specie e alla III^a decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione può risultare anticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "*Key Concepts*" ma che si possa ipotizzare che la data di inizio dei movimenti di ritorno possa risultare posticipata proprio in relazione all'utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari Paesi mediterranei (si veda la nota ISPRA n. 12006/2017). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Cesena e Tordo sassello coincidente con il 20 gennaio 2020.

Per quanto riguarda la **Starna**, specie SPEC 2 di Bird Life International 2017 e il **Fagiano** si ritiene che il prelievo venatorio prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre 2019. La caccia alla Starna nel corso dell'intero arco temporale di prelievo e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello status delle popolazioni naturali mediante monitoraggi standardizzati, stima dell'incremento utile annuo e, in caso favorevole, predisposizione di specifici piani di prelievo conservativi articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

In data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "*Piano di gestione nazionale per l'Allodola*" reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale piano.

Si ricorda, inoltre, che la **Coturnice**, a causa del decremento osservato a livello europeo, viene attualmente classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che, anche per questa specie, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (<http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/>). Si suggerisce, pertanto, di adottare le misure previste in questo piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della Coturnice.

Infine, per quanto concerne la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

La chiusura della caccia al **Beccaccino** andrebbe prevista entro il termine del mese di dicembre. Ciò in ragione di due fattori concomitanti. Il primo riguarda quanto indicato dall'art. 18, comma 8, della L. 157/92 che per questa specie esclude qualsiasi forma di caccia da appostamento. Il secondo si basa sulla convinzione di ISPRA secondo cui la caccia in forma





vagante va conclusa entro il mese di dicembre (per i motivi indicati un maggior dettaglio si rimanda al capitolo "Forme di caccia").

Per quanto concerne il posticipo della chiusura della caccia a **Gazza, Ghiandaia, Cornacchia nera e Cornacchia grigia** al 9 febbraio 2020 si osserva che la data non coincide con il periodo riproduttivo delle specie indicato nel documento "*Key Concepts*". Inoltre i taxa in parola risultano ampiamente diffusi sul territorio nazionale e presentano uno stato generale di conservazione definito sicuro. Il rischio di confusione con altre specie non cacciabili nel medesimo periodo può essere considerato trascurabile e la modalità di caccia consentita (appostamento fisso o temporaneo) e gli ambienti generalmente frequentati riducono sostanzialmente il rischio di disturbo per altre specie sensibili. Non esistono pertanto elementi tali da considerare l'estensione del periodo di caccia in contrasto con le indicazioni contenute nel documento "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" (§§ 2.6.3-2.6.13; §§ 2.6.1 e 2.6.2) prodotto dalla Commissione Europea, né in conflitto con l'art. 18, comma 2, della L. 157/92 (arco temporale massimo).

Nondimeno si nota che l'arco temporale di prelievo deve rientrare entro i termini riportati dall'art. 18, comma 2, della L. 157/92. Pertanto per i Corvidi (**Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Ghiandaia e, Gazza**), considerata la prevista preapertura all' 1 settembre 2019, il termine della caccia non può protrarsi oltre il 15 gennaio 2020.

Specie cacciabili e carnieri massimi consentiti

Visto lo stato di conservazione della specie (SPEC 2, BirdLife International 2017), l'assenza di buone pratiche di gestione, a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del **Combattente** non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Inoltre, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1), coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

Per le specie **Quaglia, Codone e Pavoncella** e dovrebbe essere previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore; per la **Tortora** 5 e 20 capi per cacciatore.

MAMMIFERI

LAGOMORFI

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le





ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.

Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di **Coniglio selvatico** naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

UNGULATI

Caccia con il segugio.

Si ritiene opportuno evidenziare che il prelievo a carico dei Cervidi e Bovidi debbano essere effettuati per mezzo di tecniche di caccia individuale, alla cerca o all'aspetto, mediante l'utilizzo di armi a canna rigata ed ottiche adeguate e senza l'ausilio dei cani (con l'eccezione dell'utilizzo del cane da traccia per l'eventuale recupero dei capi feriti). Infatti, non si reputa condivisibile, anche in relazione alle finalità complessive di conservazione della fauna contenute nelle vigenti norme di settore (art. 1, legge 157/92) la scelta di permettere e sostenere l'esercizio della caccia al Capriolo con l'ausilio dei segugi (caccia tradizionale). Tale forma di caccia non è in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per una corretta realizzazione dei piani di prelievo basati su criteri di selettività, in termini di classi di sesso ed età, dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati.

Caccia con l'arco.

L'impiego dell'arco nel prelievo degli ungulati, se questo strumento è utilizzato in base a corretti principi e secondo una prassi adeguata, costituisce un valido mezzo alternativo all'impiego delle armi da fuoco per la caccia agli Ungulati, in quanto oltre all'innegabile efficacia terminale, offre una maggior certezza dell'identificazione dell'animale soggetto al prelievo, ha una ridotta invasività ambientale ed offre una sicurezza passiva totale.

Per l'adozione di questo tipo di caccia, risulta di particolare importanza la valutazione dei requisiti del cacciatore di selezione con l'arco, il quale oltre a seguire il medesimo percorso previsto dalle attuali normative in materia di prelievi di selezione, deve integrare le sue conoscenze con un percorso specifico imperniato sugli aspetti salienti della caccia con l'arco. Di altrettanta rilevante importanza è la prova finale di tiro che, al pari della prova di sparo, dovrà mettere in evidenza la capacità del candidato arciero; tale prova potrà essere differenziata nelle distanze in base al tipo di arco utilizzato distinguendo in 15/20 metri le distanze richieste per arco ricurvo e 25/30 metri quelle richieste per arco *compound*.

Dal punto di vista operativo, la caccia con l'arco può essere all'aspetto o in forma vagante. Nella caccia all'aspetto si può optare per l'aspetto a terra oppure, in un contesto di maggiore sicurezza, utilizzando altane autorizzate. Anche in questo caso, come precedentemente evidenziato, la caccia ai Cervidi con l'arco dovrà essere utilizzata senza l'ausilio dei cani (ad eccezione dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti).

Infine, si ritiene opportuno che le caratteristiche degli archi e delle frecce da utilizzare per la caccia degli ungulati vengano definite in uno specifico regolamento regionale.





VOLPE

Nel caso della **Volpe** si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, prevedendo comunque l'apertura al 1 ottobre;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira nei periodi consentiti per la specie.

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1 OTTOBRE – 30 NOVEMBRE

La prevista concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1 ottobre – 30 novembre nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici. Per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta la necessità che le Amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.

Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, è necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia da quello complessivo dell'intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla "deroga".

Allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non vada concessa in quanto non rispondente ad un opportuno principio di precauzione.

PRELIEVO NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica che giustifichino l'estensione del carniere delle specie Fagiano, Starna e Lepre comune all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie. L'ammontare quotidiano e stagionale di detto prelievo deve coincidere con quello previsto negli altri istituti in cui vige il regime di prelievo venatorio per le suddette specie.






PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

L'inserimento della **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, taxon alloctono per il Veneto, quale specie cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come un'introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico. A tale riguardo si osserva che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, non si può escludere che una quota anche minimale di questi sopravviva e si riproduca come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi presenti in alcuni areali italiani. Ciò comporta un concreto rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice che occorre evitare. La Red List IUCN 2017 indica tra i fattori di minaccia della Coturnice anche l'ibridazione con pernici rosse oggetto d'immissione (Barilani et al., 2007; Randi 2008) <http://www.iucnredlist.org/details/22678684/0>. Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285, comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.

La possibilità di rilascio di **quaglie d'allevamento** nelle Aziende agri-turistico-venatorie appare non condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune *Coturnix c. coturnix*, bensì allevamenti di Quaglia giapponese *Coturnix coturnix japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due *taxa* esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti (Brichetti, P. and Fracasso, G. (2004), *Ornitologia italiana - Tetraonidae-Scolopacidae* Alberto Perdisa Editore, Bologna; Randi E. (2008), *Detecting hybridization between wild species and their domesticated relatives* Molecular Ecology pp. 285-293) dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi vada esclusa.





FORME DI CACCIA

A gennaio la caccia al **Colombaccio** e a gennaio e febbraio a **Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza** e va consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Inoltre, dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.


In generale la caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto (19 agosto 2018) appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che un'accettabile soluzione di compromesso sia quella di posticipare l'addestramento degli ausiliari a partire dai primi giorni di settembre prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare occorre evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18).





Ai sensi dell'art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle *performances* organizzative, questo Istituto ha adottato l'allegato modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell'utente. Si chiede cortesemente a codesta Amministrazione di compilare l'unito questionario inerente il gradimento dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica e di inviarlo al seguente indirizzo di posta elettronica cfn-segreteria@isprambiente.it



Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Roberto Cocchi)

n. 2 allegati
RC-FR-ASO/lru
Rif. int. 29781-32890/2019



 ISPRA <small>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</small>	<h2 style="margin: 0;">SODDISFAZIONE DELL'UTENTE</h2>	 Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
--	---	--

Gentile utente, Le chiediamo di dedicare qualche minuto del suo tempo alla compilazione del seguente questionario relativo ai servizi erogati da ISPRA tramite la propria strutturanello svolgimento dell'attività di

Il questionario ha lo scopo di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti esterni/interni che accedono ai servizi ISPRA al fine di migliorare e rendere più efficace la qualità della risposta e/o della prestazione. I suoi suggerimenti serviranno a migliorare le nostre prestazioni.

I dati raccolti verranno trattati in forma riservata e nel rispetto della legge sulla privacy.

1	Chiarezza e completezza delle informazioni fornite	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
2	Semplicità di gestione della richiesta	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
3	Affidabilità e disponibilità del personale e livello di semplicità nell'interazione con il personale e/o il Servizio	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
4	Professionalità e Competenza del personale	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
5	Prestazione effettuata nei tempi programmati	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
6	Livello della prestazione resa rispetto alle aspettative iniziali	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
7	Soddisfazione complessiva del Servizio	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>

Legenda: 1=giudizio insufficiente; 4=giudizio ottimo

Qualora il servizio venga ritenuto non soddisfacente si prega di compilare il riquadro sottostante specificando alcune indicazioni da Lei riscontrate che serviranno a noi per migliorare il servizio in futuro.

Suggerimenti/Commenti:



**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

(Allegato 3)

PROTOCOLLO PER LA SALVAGUARDIA DELLE POPOLAZIONI SVERNANTI DELLA BECCACCIA IN OCCASIONE DI EVENTI CLIMATICI AVVERSI

Premessa

La legge n. 157/92 prevede il divieto di “cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate” e di “cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume”. Inoltre, “le Regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica ... per sopravvenute particolari condizioni ambientali ... o climatiche o per ... altre calamità.” Tuttavia, tranne per la neve e la copertura di ghiaccio delle zone umide, non si codificano le condizioni meteo-climatiche che debbono indurre le Amministrazioni ad adottare provvedimenti di sospensione dell’attività venatoria, in particolare per quanto riguarda la Beccaccia, specie molto sensibile sotto questo profilo in ragione delle proprie caratteristiche biologiche.

Si ritiene utile pertanto approfondire l’argomento e definire un protocollo operativo a supporto delle Amministrazioni competenti in materia, sulla falsariga di quanto avviene in Francia, così come risulta dal “Réseau Bécasse” dell’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (Observatoire d’alerte vague de froid de l’ONCFS, mai 2003).

Il presente Protocollo in pratica tende a definire il momento in cui le condizioni ambientali nelle aree di svernamento della Beccaccia (anche in relazione alle risposte comportamentali degli esemplari) possono essere considerati “a rischio” rispetto alla norma ed alle necessità di salvaguardia dei contingenti locali considerando anche la fedeltà ai siti di svernamento che caratterizza il comportamento spaziale di questa specie.

Impatto delle ondate di gelo

L’impatto delle ondate di gelo si ripercuote sulla fisiologia, sul comportamento e sulla dinamica di popolazione della Beccaccia (per approfondimenti si veda: Boos, 2000; 2005 e Duriez, 2003; 2004).

- *Impatto fisiologico* - Quando il peso di una Beccaccia cala sotto i 290 g essa ricava il 90% delle sue energie dai grassi di riserva; in caso di digiuno il tempo di sopravvivenza varia tra 4 e 11 giorni. Tra 290 e 240 g di peso degli esemplari la fonte di energia divengono le proteine e sotto i 240 g si ritiene che le proteine contribuiscano fino al 50% del fabbisogno energetico. A questo punto la sopravvivenza degli esemplari, continuando la condizione di digiuno, non supera 3 giorni.
- *Impatto comportamentale* - Con l’abbassamento delle temperature (non ancora definibile come “ondata di gelo”) le beccacce tendono a restare di notte nel bosco e comunque a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile, concentrando l’attività soprattutto nella ricerca dell’alimento. Quando il freddo si intensifica compaiono comportamenti di concentrazione delle beccacce lungo i corsi d’acqua, con attività alimentare in pieno giorno e in luoghi inusuali. Inoltre, si verificano spostamenti consistenti verso zone climaticamente più miti (spostamenti che comportano un cospicuo dispendio energetico). Tuttavia, talune beccacce restano sul posto ad affrontare il gelo nelle aree ove di norma la durata media dei periodi di gelo non si protrae per



**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

più di una settimana (periodo di penuria alimentare che possono riuscire a superare, sia pure con le conseguenze ed i rischi sopra accennati).

- *Impatto sulla dinamica di popolazione* – Con il prolungarsi delle ondate di gelo si possono verificare mortalità superiori alla norma, benché manchino a livello europeo evidenze oggettivamente dimostrate, rispetto ad una specie che comunque risulta vulnerabile durante lo svernamento, soprattutto se a tali condizioni si somma il prelievo ed il disturbo venatorio.

Protocollo operativo

Criteri per la definizione della condizione “ondata di gelo”:

- brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni;
- definizione dell' “ondata di gelo” entro il terzo giorno.

I criteri sopra descritti presuppongono la predisposizione di un sistema di efficiente e costante monitoraggio delle condizioni climatiche e faunistiche a livello regionale o provinciale attivato da appositi organismi (Centro Allerta Meteo, Osservatorio faunistico, Servizio faunistico), una rapida assunzione dei provvedimenti amministrativi di sospensione dell'esercizio venatorio a carico della specie e della successiva revoca dei provvedimenti medesimi, nonché l'adozione di un sistema di informazione e divulgazione in tempo reale degli stessi provvedimenti amministrativi.

L'annuncio del termine dell' “ondata di gelo” dovrà avvenire dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire agli uccelli di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

L'attivazione del sistema di allerta per le “ondate di gelo” deve essere previsto nel calendario venatorio, così come le modalità di divulgazione dei provvedimenti amministrativi di sospensione e riapertura del prelievo alla specie.

